Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 9 maggio 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il giorno 27 aprile 1950, alle ore 11, al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Dennis Alfred Devlin, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Irlanda presso la Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1950

(1852)

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11,30, al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. José Pezet Arosemena, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Panama.

Roma, addì 27 aprile 1950

(1853)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1950, n. 199.

Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative e integrative, è diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo è sito in più provincie.

Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonchè di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario.

La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validità delle sue deliberazioni è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Per ciascuno dei componenti della Commissione è autorizzata la nomina di un supplente.

Art. 2.

Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni della data di presentazione della istanza di concessione e, in caso di accoglimento, deve contenere la indicazione della durata della concessione, della superficie concessa e degli elementi eventualmente occorrenti per la sua identificazione, della data e delle modalità della presa di possesso del terreno, nonchè del termine entro il quale dovrà essere iniziata la coltivazione.

Ai fini dell'esame dell'istanza, lo stato del fondo deve essere accertato in rapporto al momento della presentazione di essa.

Il decreto del prefetto deve essere emanato entro dieci giorni dalla deliberazione della Commissione. Esso, in caso di accoglimento dell'istanza, demanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la formulazione del disciplinare della concessione, e alle Commissioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e dall'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, la determinazione dell'indennità da corrispondere all'avente diritto, nonchè del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo di ufficiale giudiziario, che redige apposito verbale. L'ufficiale giudiziario notifica alle parti, due giorni prima della data stabilita, il giorno e l'ora fissati per la presa di possesso.

Art. 3.

Il parere delle Commissioni di cui al penultimo comma dell'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto prefettizio di concessione. Il decreto di determinazione della indennità viene emesso dal prefetto, conformemente al parere delle Commissioni entro dieci giorni dalla comunicazione.

Art. 4.

Il decreto prefettizio di concessione ha carattere definitivo.

Contro il decreto prefettizio di determinazione dell'indennità le parti possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

Contro il decreto di rigetto dell'istanza di concessione è ammesso ricorso solo da parte dell'ispettore agrario compartimentale, al Ministro per l'agricoltura e le foreste nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

Il decreto del Ministro che, sulla base degli atti acquisiti, eventualmente integrati da accertamenti tecnici disposti di ufficio nei riguardi dei terreni richiesti, accolga in tutto o in parte il ricorso, stabilisce la durata della concessione, la superficie concessa e i termini entro i quali devono avvenire rispettivamente la immissione in possesso e l'inizio della coltivazione dei terreni concessi, demanda all'Ispettorato agrario provinciale la formulazione del disciplinare della concessione e rinvia al prefetto, che provvede con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, la determinazione dell'indennità da corrispondere allo avente diritto e del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

Art. 5.

La durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 6.

L'istanza per la proroga della concessione per l'impianto di colture legnose ed arboree, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, è presentata al prefetto della provincia, e su di essa esprime il suo parere la Commissione di cui all'art. 1 della presente legge. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4.

Art. 7.

Le inadempienze previste dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, sono denunciate con ricorso al prefetto della provincia, il quale decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 1 della presente legge.

Contro il decreto prefettizio che pronuncia la decadenza dalla concessione è ammesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunciata per il non avvenuto pagamento della indennità.

Art. 8.

Il ricorso per la decadenza si propone, dal proprietario, con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione prevista dall'art. 1 della presente legge, prima di emettere il proprio parere deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti.

Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato.

In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario ha diritto alla indennità per i miglioramenti eseguiti, purchè sussistano al tempo della restituzione. Alla determinazione della indennità provvede la stessa Commissione entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza.

Art. 9.

Le istanze pendenti innanzi alle Commissioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè gli atti relativi ad affari in corso di trattazione presso le stesse Commissioni sono trasmessi di ufficio ai prefetti delle rispettive province che provvedono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Art. 10.

Alle concessioni di terreni incolti od insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto a seguito di accordo delle parti intervenuto avanti la Commissione, a norma dell'art. 5, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, si applicano tutte le disposizioni relative alle concessioni per decreto prefettizio di terreni incolti e insufficientemente coltivati, e contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 11.

Nel caso di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto prima del-

l'entrata in vigore della presente legge, per l'intervento di Commissioni prefettizie appositamente costituite, qualora il concessionario abbia presentato istanza di concessione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni, o proponga istanza a norma dell'art. 1 della presente legge, lo stato del fondo, ai fini dell'accoglimento della istanza va accertato in rapporto al momento della iniziale presentazione della domanda alla Commissione prefettizia.

In difetto di presentazione della istanza prevista dal comma precedente o in caso di rigetto della medesima, la concessione cessa allo scadere del termine stabilito nel primitivo atto di concessione.

Art. 12.

Ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125.

Per i componenti che non siano impiegati dello Stato la misura del gettone di presenza è quella stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89. Agli stessi è dovuta, quando ne sia il caso, l'indennità spettante agli impiegati dello Stato di grado 6°.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio aventi relazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni in materia di concessione di terre incolte che siano contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 18 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950, n. 200

Erezione in ente morale della « Casa Divin Redentore » per i dimessi dal carcere, con sede nel comune di Novara.

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa Divin Redentore » per i dimessi dal carcere, con sede nel comune di Novara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 201.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro, nella borgata omonima del comune di Casalvieri (Frosinone).

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo in data 18 agosto 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Pietro, nella borgata omonima del comune di Casalvieri (Frosinone) e il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare una donazione disposta in suo favore da Onorio e Giuseppe Coletti e da Chicchini Chiara, consistente in immobili situati in comune censuario di Arpino, contrada San Pietro, valutati L. 250.500.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Cappella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 11 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Cappella » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Migliaccio Ermenegildo, Oreste ed Arturo fu Pasquale, Migliaccio Pasquale ed Immacolata fu Gioacchino, Di Lorenzo Angelina di Giuseppe ved. Migliaccio, Migliaccio Adele, Immacolata, Gilda, Pasquale, Giovanna e Vincenzo fu Ludovico, Russo Maria-Domenica fu Luigi ved. Migliaccio, Migliaccio Pasquale, Arturo, Oreste e Giovanni fu Angelo, Serra Concetta fu Luigi ved. Migliaccio, comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Migliaccio Ludovico, Gioacchino, Ermenegildo, Angelo, Oreste ed Arturo fu Pasquale, livellari al comune di Castelvolturno, partita 878, foglio di mappa 32, particella 102, per la superficie di Ha. 0.70.37 e con l'imponibile di L. 84,44.

Il fondo confina con la proprietà Cepparulo Giovanni fu Matteo, con la strada vicinale « San Martino a Cappella », con la proprietà Zippo Raffaele di Davide ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Cappella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 338. — GIORDANO

(1801)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 29 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura », di pertinenza di Cerchiello Bartolomeo, Vincenzo, Gennaro di Giovanni e Cerchiello Giovanni fu Gennaro, riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cerchiello Bartolomeo, Vincenzo e Gennaro di Giovanni, proprietari, e Cerchiello Giovanni fu Gennaro, usufruttuario in parte, partita 2027, foglio di mappa 10, particella 85, per la superficie di Ha. 0.67.79 e con l'imponibile di L. 47,45.

Detto fondo confina con l'alveo dell'« Agnena Nuova », con le proprietà Cerchiello Angelarosa fu Gennaro, Carlino Martino ed altri di Antimo, Foresta Felice fu Aniello, Feola Pasquale e Marco fu Nicola ed altri, Feola Maria-Giuseppa fu Pasquale, con la strada comunale « Quote Altura », salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 334. — GIORDANO

(1804)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 30 giugno 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Papa Alessio e Martino fratelli fu Girolamo, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Papa Alessio e Martino fratelli fu Girolamo proprietari, e Papa Alessio fu Girolamo usufruttuario (già Cerchiello Bartolomeo fu Giovanni proprietario e Papa Alessio fu Girolamo usufruttuario in parte), partita 2198 (già 1493), foglio di mappa 4, particella 46; foglio di mappa 10, particella 121, per la superficie complessiva di Ha. 1.21.38 e con l'imponibile di L. 84,96.

Il fondo corrispondente alla particella 46 del foglio di mappa 4 confina: a nord, con i fondi di proprietà

di Foresta Felice fu Aniello e Clemente Raffaele; ad est e sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Parente Francesco fu Giuseppe.

Il fondo corrispondente alla particella 121 del foglio di mappa 10 confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, col fondo di proprietà Foresta Felice fu Aniello; ad ovest, col fondo di proprietà Viglione Tommaso fu Girolamo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 56. — GIORDANO

(1826)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Traettino Clorinda, Margherita, Giuseppe, Emilio, Italo e Mario fu Giuseppe; Papararo Castrese e Rosaria di Antonio; Zumbolo Nicola fu Francesco; Verazzo Antonio fu Francesco; Papararo Antonio fu Luigi; Tata Teresa fu Bernardino e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Zumbolo Nicola fu Francesco; Traettino Aurelio, Clorinda, Margherita, Giuseppe, Emilio, Italo, Mario e Medoro, fratelli e sorelle fu Giuseppe; Papararo Castrese e Rosaria, fratello e sorella di Antonio, proprietari, e Papararo Antonio fu Luigi e Tata Teresa fu Bernardino ved. Traettino, usufruttuari in parte, livellari al comune di Castevolturno, partita 1146, foglio di mappa 32, particella 154, per la superficie di Ha. 0.67.01 e con l'imponibile di L. 33,51.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la diramazione della strada stessa, con le proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, Conte Angelina, Rosina e fratelli fu Ercole, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 50. — GIORDANO

(1822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 22 settembre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-

legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, di Traettino Luigi e Giovanni fu Antonio, Papararo Mario ed Amalia di Michele, Buffardi Placido e Rosa fu Alessandro, Papararo Michele fu Sebastiano e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Traettino Luigi e Giovanni fratelli fu Antonio; Papararo Mario e Amalia, fratello e sorella di Michele; Buffardi Placido e Rosa, fratello e sorella fu Alessandro, proprietari, e Papararo Michele fu Sebastiano, usufruttuario in parte, livellari al comune di Castelvolturno, partita 795, foglio di mappa 39, particelle 13-*u*) e 79, per la superficie complessiva di Ha. 1.97.35, con il reddito dominicale di L. 929,15 e con il reddito agrario di L. 92,68.

Il fondo confina con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, e con la proprietà Zippo Felice fu Davide, livellario al comune di Castelvolturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 ottobre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000 (quarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 73. — GIORDANO

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 3722 in data 6 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Prudenza Renato, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il sig. Trivelli Antonio, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Prudenza Renato è sostituito con il sig. Trivelli Antonio quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bologna n. 5572 in data 4 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Testoni Arturo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il sig. Romeo Franceschi, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Testoni Arturo è sostituito con il sig. Romeo Franceschi quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1950.
Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata n. 2488 in data 7 marzo 1950, con la quale viene prospettata la nècessità della sostituzione del dott. Mariottini Manfredo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Minelli Roberto, dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di quella del dott. Paciaroni Luigi, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto richiamato alle armi, con il geom. Guardati Pacifico, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mariottini Manfredo è sostituito con il dottor Minelli Roberto quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e il dott. Paciaroni Luigi è sostituito con il geom. Guardati Pacifico quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1777)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1950.
Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Viste le note del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Napoli n. 1081 e n. 1082 entrambe in data 9 marzo 1950, con le quali viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Luciano Enzo, rappresentante del Genio civile, richiesta dalla Amministrazione interessata in quanto dispensato dal servizio per raggiunto limite di età, con l'ing. Mirante Ciro, dello stesso Genio civile e di quella dei signori Paliotti Gaetano, Zaddei Luciano e Signorelli Raffaele, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con i signori Fermariello Carlo, Larenza Carmine e Carangelo Carlo, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Luciano Enzo è sostituito con l'ing. Mirante Ciro quale rappresentante del Genio civile e i signori Paliotti Gaetano, Zaddei Luciano e Signorelli Raffaele sono sostituiti con i signori Fermariello Carlo, Larenza Carmine e Carangelo Carlo quali rappresentanti dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1950.
Istituzione nella provincia di Potenza, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni sindacali interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Potenza e comunicate al Ministero con nota n. 9437 in data 7 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Potenza, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Ianora Antonio, rappresentante del Genio civile;

De Stefano Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Costanza Arturo, rappresentante, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lomolino Agostino, Mancino Michele, Blasi Michele, dott. Chiantini Lorenzo, Mantemurro Emilio, Anzalone Raffaele e Gallotta Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Avv. Giordano Vittorio, Bergamasco Principio, Buccieri Raffaele e Calvi Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cardone Donato, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1950.

Istituzione nella provincia di Bolzano, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni sindacali interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano e comunicate al Ministero con nota n. 7023 in data 8 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Bolzano, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Fedeli Luigi, rappresentante del Genio civile

Dott. Minuti Gino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Vanzetta Ettore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gamper Giuseppe, Biagini Mario, Mayer Walter, Nervo Aldo, Bertani Mario, Zanetti Carlo Bernardo e Vannuccini Ugo, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Pallozzi Umberto, Nannucci Renato, Pederiva Francesco e Widman Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro:

Prosch Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1950

Il Ministro MARAZZA

(1781)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1950.

Revoca dell'autorizzazione concessa per l'esercizio in Inverigo di una succursale dei Magazzini generali gestiti in Milano dalla Stagionatura anonima.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1943, che autorizza l'esercizio in Inverigo (Como) di una succursale dei Magazzini generali principali gestiti in Milano dalla Stagionatura anonima;

Considerato che giusta segnalazioni pervenute dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano e confermate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como l'esercizio della detta succursale è cessato fin dal 31 luglio 1945;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa col decreto Ministeriale 6 giugno 1943 alla Stagionatura anonima di Milano per l'esercizio in Inverigo (Como) nei locali della ditta A. P. Molteni e Figli di Nibionno di una succursale dei Magazzini generali principali gestiti in Milano dalla predetta Stagionatura anonima.

Art. 2.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura di Milano e di Como sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1950.

Nuove tariffe praticate dai Magazzini generali di Livorno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima Magazzini generali di Livorno per essere autorizzata ad applicare nuovo tariffe pei depositi effettuati nei Magazzini generali da essa gestiti giusta l'autorizzazione concessale col decreto Ministeriale 30 giugno 1927;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno nella riunione del 14 marzo 1949 ed il parere espresso dal Comitato provinciale dei prezzi di Livorno nell'adunanza del 7 marzo detto;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali di Livorno sono autorizzati ad aumentare da 1 a 50 volte le proprie tariffe mensili per il deposito merci, in vigore nel 1927. I detti Magazzini dovranno apportare alle nuove tariffe come sopra autorizzate una riduzione del 40 % alla tariffa mensile per le merci che sosteranno nei Magazzini medesimi per un periodo non superiore ai 12 giorni.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1858)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità ed infanzia ad acquistare un'area di terreno sita in Terni

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 3 aprile 1950, n. 60105/24005.79, l'Opera nazionale maternità ed infanzia viene autorizzata ad acquistare dal Demanio dello Stato, al prezzo di L. 223.500, l'area di terreno sita in Terni, località Sant'Agnese San Giovanni Prisciano, e distinta al catasto rustico di mappa Valle coi numeri 158/A, 1021/A, 2236/A, della superficie di are 0.44.70, per ricostruirvi la Casa della Madre e del Bambino, distrutta in seguito ad eventi bellici.

(1862)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle ville pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.

Addì 22 aprile 1950, in base all'autorizzazione disposta con legge 21 marzo 1950, n. 178, è stato effettuato nel Palazzo Apostolico Vaticano, fra la Santa Sede e l'Italia, lo scambio delle ratifiche dell'Accordo per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle ville pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.

(1913)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Cesena (Forlì)

Con decreto Ministeriale 24 marzo 1950, n. 1203, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Cesena, approvato con decreto Ministeriale 27 marzo 1948, è prorogato fino al 27 marzo 1958.

(1880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

(3ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli

Il sig. Luigi Tissoni fu Carlo domiciliato in Genova, via Leonardo Montaldo, n. 63/14, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 154 rilasciatagli il 7 febbraio 1949 dall'Intendenza di finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Genova, in seguito alla presentazione per la rinnovazione dei titoli nn. 4267, 4268 e 4269 di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario del capitale nominale di L. 1000 ciascuno.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto alla consegna dei detti titoli rinnovati a favore del sig. Tissoni Luigi fu Carlo senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1º aprile 1950

Il direttore generale: BONANNI

(1461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 36.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 605 — Data: 23 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Pescio Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 18 agosto 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Toti Brunetto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Galliano Gigliola di Francesco Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3306 — Data: 25 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Jacques Albert White — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23894 — Data: 17 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Merendino Giuseppe fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 796 — Data: 17 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Platania Francesco fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2506 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: De Virgilio Giuseppe fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita L. 1064.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3010 — Data: 7 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Verde Emmanuele fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita L. 42.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1840)

Diffida per tramutamento di certificati di Rendita 5%

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di Rendita 5 % n. 5473 di annue L. 1000, intestato a Pecorella Luigi fu Camillo, domiciliato a Palermo e ridotto in frammenti.

Poichè quest'ultimi nel loro insieme non costituiscono l'intero titolo, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1839)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 86

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,85	145,25
» Genova	624,85	145,25
» Milano	624,80	145,50
» Napoli	624,70	145 —
» Roma	624,80	145,50
» Torino	624,825	145,30
» Trieste	624,80	145,50
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 9 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,80
Id. 3,50 % 1902	70,45
Id. 3 % lordo	52,10
Id. 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	74,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,375
Id. 5 % 1936	93,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,925
Id. 5 % convertiti 1951	100,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 145,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Manifatture cremonesi » tra lavoratori di Cremona, con sede in Cremona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1950, la Società cooperativa di lavoro « Manifatture cremonesi » tra lavoratori di Cremona, con sede in Cremona, costituita con atto 16 gennaio 1947 a rogito dottor Mario Grossi, notaio in Cremona, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1834)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 50409/20400.12.11 in data 31 marzo 1949, relativo alla designazione della Commissione giudicatrice per il concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento;

Vista la lettera del Prefetto di Benevento in data 10 marzo 1950, n. 8537/3-1/San., con la quale si propone la sostituzione del vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito e del dott. Edoardo Lupoli, rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice per il concorso in parola, perchè trasferiti in altra sede;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Saverio De Luca ed il dott. Amleto Riccio vengono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice per il concorso interno al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento, in sostituzione del vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito e del dott. Edoardo Lupoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Benevento.

Roma, addì 27 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1868)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Benevento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1948, numero 51847/20400.12.11, relativo alla designazione della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento;

Vista la lettera del Prefetto di Benevento in data 14 marzo 1950, n. 8538/3/1, con la quale si propone la sostituzione del vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito e del dott. Edoardo Lupoli, rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice, trasferiti ad altra sede e pertanto impossibilitati a prendere parte ai lavori in seno alla Commissione medesima;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Saverio De Luca ed il dott. Amleto Riccio vengono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento, in sostituzione del vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito e del dott. Edoardo Lupoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Benevento.

Roma, addì 27 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1869)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 2 maggio 1949, n. 5591, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Luigi Farina, vice prefetto.

Componenti:
dott. Salvatore Maiorana, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Sorbi, docente in ostetricia;
prof. dott. Lisandro Tronci, docente in ostetricia;
Ida De Battisti, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Alì Nicolò.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 aprile 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1738)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 15 novembre 1947, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Prospero Giura, vice prefetto.

Componenti:
dott. Giovanni Vallogini, medico provinciale;
prof. dott. Emilio Casabona, primario in ostetricia e ginecologia;
prof. dott. Mario Repetti, aiuto clinica ostetrico-ginecologica ed incaricato della cattedra di ostetricia presso l'Università di Genova;
Egle Coppa, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Roberto Cadoni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 aprile 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1740)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 6 ottobre 1949, n. 22696, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Gaetano Barbagallo, vice prefetto.

Componenti:
dott. Ludovico Carvin, medico provinciale;
prof. dott. Francesco Giuffrida, primario ostetrico dell'ospedale civile di Rovigo;
prof. dott. Angelo Pozzan, primario ostetrico;
Anna Boggiani, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Vincenzo Cirillo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 aprile 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1739)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a centocinquanta posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 1950, n. 72219/12106, che autorizza il bando del presente concorso;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a centocinquanta posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) di cui cinquanta riservati esclusivamente al personale statale di ruolo e trentatre riservati esclusivamente al personale dei gruppi *B* e *C* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con almeno sei anni di effettivo servizio, compreso quello di ruolo, nonchè ai ricevitori postali e telegrafici con almeno otto anni di effettivo servizio.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza, od in scienze economiche e commerciali, o economiche marittime, o sociali e sindacali, o politiche, o politiche e sociali, o politiche ed amministrative.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana, e ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; questo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite di età è altresì elevato, nei confronti degli assistenti universitari di ruolo e volontari, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti, appartenenti al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni di gruppo *A*.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 2°, Divisione 1ª, Ufficio concorsi, e corredate di tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate oppure spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla domanda firmata dall'aspirante dovrà risultare:

a) cognome, nome, paternità e maternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) elenco dei documenti allegati;

g) amministrazione dalla quale il candidato dipende.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo di studio originale; in tale caso dovrà essere prodotto un certificato in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

I candidati, che si trovano alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed i ricevitori postali e telegrafici dovranno presentare le domande documentate, nel suddetto termine di giorni sessanta, i primi ai Servizi od alle Direzioni provinciali da cui dipendono ed i secondi alla propria Direzione provinciale.

I Servizi e le Direzioni provinciali, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, esprimendo il proprio parere circa l'ammissibilità al concorso per ciascuno dei concorrenti interni, di ruolo e non di ruolo, e con il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie, per i ricevitori.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) debitamente legalizzata oppure certificato rilasciato dalla Università.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

6. Certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato di servizio o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24 debitamente vidimato.

9. Eventuali documenti, necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenze nella graduatoria.

I coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24.

I decorati al valor militare, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale e copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione o dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante una dichiarazione su carta da bollo da L. 32 rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale e la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio ed i figli degli invalidi, ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno i primi un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui ai precedenti commi intestato al nome del padre.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista hanno riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme, non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda o documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 8 e quelli eventuali di cui al n. 9 del precedente articolo ed inoltre dovranno produrre copia in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari) dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per fruire dei benefici dell'esenzione del limite di età, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, o della riserva dei posti, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

La copia dello stato matricolare ed il certificato di cui al precedenti comma non sono richiesti per i concorrenti alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 di cui al precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6, 7 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso e di quelli non ammessi sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle Poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori universitari e di due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile, da stabilire, non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11° di gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da ruoli statali saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata, saranno considerati dimissionari senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 13.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievi ispettori (grado 11°, 1ª categoria, gruppo *A*), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1950
Registro Poste n. 12, *foglio n.* 152. — MANZELLA

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

MATERIE DI ESAME SCRITTO

1. Diritto amministrativo.
2. Diritto civile e commerciale.
3. Scienze delle finanze ed economia politica.

MATERIE DI ESAME ORALE
(oltre quelle delle prove scritte).

1. Principî di diritto costituzionale.
2. Principî di diritto penale.
3. Contabilità generale dello Stato.
4. Nozioni di statistica.
5. Elementi di legislazione postale e delle telecomunicazioni e diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo a quello postale.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

(1917)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 14 aprile 1950).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nel ruolo del personale d'ordine di pubblica sicurezza, n. 49 (quarantanove) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1950, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1610)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di motorista in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4600, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, registro n. 10 del bilancio Trasporti, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a diciotto posti di motorista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/246/90555 del 30 marzo 1950;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a diciotto posti di motorista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, citato nella premessa, in relazione al punto 8 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:
Spanò ing. Antonio, ispettore principale.

Membri:
Munaò Francesco, ispettore principale;
Minardo ing. Francesco, allievo ispettore;
Zanghi Giovanni, capo macchinista di 1ª classe;
Longobardi Enrico, capo macchinista di 1ª classe.

Segretario:
Pappalardo rag. Basilio, segretario capo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 aprile 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Registro bilancio Trasporti n. 16, *foglio n.* 83. — CASABURI

(1889)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifica alla graduatoria generale del concorso a trentuno posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 8 aprile 1947.

Nella graduatoria del concorso a trentuno posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1950, n. 77, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

pag. 987, n. 44: *Rizzo* e non Rizza;
» 987, n. 68: *Schicchio* e non Schiccio;
» 988, n. 82: *Annone* e non Aronne;
» 988, n. 120: *Pirino* e non Pirinò e cioè senza accento;
» 988, n. 179: *Valotta* e non Vallotta;
» 989, n. 199: *Nadalini* e non Nadalin;
» 989, n. 219: *Facchiano* e non Facchiaro;
» 990, n. 319: *Santi* e non Sante Aloisi;
» 991, n. 393: *Falanga* e non Palanca;
» 991, n. 426: *Floro* e non Florio Ferzini;
» 992, art. 2:
n. 9: *Pizzuco* e non Pizzugo.

(1813)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina ad ispettori aggiunti in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato bandito con decreto Ministeriale 10 febbraio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1949;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ispettori aggiunti in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, nell'ordine della graduatoria a decorrere dalla data del 1° gennaio 1950:

1. Giovannini Guglielmo
2. Ciolli Mario
3. Vinciguerra Giulio
4. Fini Fernando
5. Gregori Aldo
6. Salsotto Attilio
7. Panattoni Andrea
8. Fedrizzi Luciano
9. Fratoni Franco
10. Iannaccone Mario
11. Baracetti Idolo
12. Castelli Alberto
13. Conti Aldo
14. Ferrari Ezio
15. Berti Luciano
16. Stefanutti Piero
17. Palmieri Antonio
18. Villani Dario
19. Pogu Loro
20. Butera Salvatore

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 18.083, pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, oltre l'indennità di carovita e l'indennità speciale di servizio forestale spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1950
Registro n. 3, *foglio n.* 214. — FLAMMIA

(1846)

PREFETTURA DI MATERA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto n. 22655 in data 20 dicembre 1949 con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Matera al 30 novembre 1948;

Considerato che i medici dott. Bianco Giambattista, dottor Sica Giacomo, dott. Candela Girolamo, dott. Lo Nigro Mario, sono dimissionari;

Considerato pertanto che necessita assegnare i posti vacanti ad altri medici dichiarati idonei in ordine di graduatoria e secondo le richieste delle rispettive domande;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso a medici condotti, di cui in premessa, ed assegnati alla sede a fianco segnata:

1) Maglietta Giuseppe: Aliano;
2) Bernardi Matteo: Garaguso;
3) Virgilio Emilio: Montalbano Ionico, 2ª condotta;
4) Massarotti Michele: San Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

Matera, addì 19 aprile 1950

Il prefetto: IODICE

(1707)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1946.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 4 giugno 1949, col quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Visti gli atti dai quali risultano le accettazioni, le interpellanze e le rinuncie delle aventi diritto;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica della assegnazione delle sedi, di cui al citato decreto del 4 giugno 1949, sono assegnate le seguenti sedi alle ostetriche sotto indicate:

Sulmona (condotta orientale): Volpe Delia di Davide;
Avezzano (capoluogo) D'Orazio Maria Chiara di Agostino;
Carsoli (1ª condotta). Dominici Igea di Vitaliano;
San Demetrio nei Vestini (frazione Sant'Eusanio e Casentino): Passa Leida;
Pescocostanzo: Mutini Artemisia fu Ienner;
Aquila (Arischia) Stringini Pia fu Gaetano;
Cagnano Amiterno: Cipicchia Angela di Francesco;
Pratola Peligna (condotta 2ª): Cucchiarelli Angela di Roberto;
Cocullo: Di Vito Maria di Rocco;
Acciano: De Marco Angela fu Eustachio;
Campotosto: Panella Dora di Francesco;
Carsoli (2ª condotta): Bernardi Lucia di Vincenzo;
Roccaraso (frazione Pietransieri): Vittorini Tudina fu Giuseppe;
Rocca di Cambio: Fonzi Cesarina di Alessio;
San Benedetto dei Marsi Ferrone Luisa fu Domenico;
Castel di Sangro (fazione Roccacinquemiglia): Ornelli Salmaggi Anna fu Guido;
Capistrello (frazione Corcumello): Ballotta Cesarina di Gilberto;
Morino: Napoleone Maria fu Paolo;
Massa d'Albe: Grimaldi Candida fu Luigi;
Cappadocia: Di Stefano Giovanna di Natale.

L'Aquila, addì 24 aprile 1950

Il prefetto: STELLA

(1756)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.